



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 26/06/2026

Oggetto: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES D.L. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

L'anno duemilaventisei, il dì ventisei del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala del Palazzo Comunale dietro invito della Sindaca in data 19/06/2026 Prot.n. 8826, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza la Sindaca

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 ed assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

Nominativo	Incarico	Presenza
Grazia Torelli	Sindaca	Presente
Alessandra Chiezzi	Consigliere	Presente
Paolo Piccinelli	Consigliere	Presente
Clori Bombagli	Consigliere	Presente
Graziella Giani	Consigliere	Presente
Piero Rubani	Consigliere	Assente
Ettore Vallocchia	Consigliere	Presente
Marino Seri	Consigliere	Presente
Claudio Pieri	Consigliere	Presente
Mariachiara De Santi	Consigliere	Presente
Damiano Rocchi	Consigliere	Presente
Mauro Cozzi Lepri	Consigliere	Presente
Roberto Esposito	Consigliere	Presente

È presente l'Assessore esterno Michele Micheli.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Bucciarelli Alessio incaricato della redazione del presente verbale.



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

(Il testo integrale degli interventi è conservato sul supporto informatico in atti. Viene allegata al presente atto la trascrizione integrale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026 (prorogato al 15 ottobre 2026 dal D.L. n. 63/2026), l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 (periodo differito dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 dal D.L. n. 63/2026) la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 (prorogato al 31 marzo 2027 dal D.L. n. 63/2026) o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; le prime cinque rate scadranno, invece, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027 (ora 1° aprile 2027 ai sensi del D.L. n. 63/2026);

- entro il 31 dicembre 2026 (prorogato al 28 febbraio 2027 dal D.L. n. 63/2026), ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- quinquies del più volte citato D.L. n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026 (prorogato al 31 luglio



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

2026 dal D.L. n. 63/2026), all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente renderà disponibili nel proprio sito internet istituzionale;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti, a titolo di capitale e di quelli maturati a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, ammontano ad € 8.724.941,97;

- si tratta di crediti in gran parte vetusti e risalenti nel tempo e, in ogni caso, già stralciati dal conto di bilancio in quanto aventi un'anzianità superiore a tre anni, come da allegato schema riepilogativo (Allegato A);

- i crediti riconducibili ai ruoli 3830/2001, 2400/2002, 4002/2002, 11220/2002, 406/2003, 10538/2003, 1801/2003, 418/2004, 3258/2004, 15552/2004, 1276/2005, e 105/2005, 119/2005, 4031/2005, 1948/2006, 3186/2009, 4093/2009, 1769/2010, 2511/2010,



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

3449/2010, 1193/2011, 3149/2011, 3837/2012, 16834/2012, 719/2015 risultano già stralciati alla data del 1° gennaio 2017;

- i crediti stralciati hanno normalmente una probabilità di recupero esigua e, pertanto, anche un recupero parziale del solo capitale può generare entrate che altrimenti non si realizzerebbero;

- l'adesione alla definizione agevolata per i crediti già stralciati dal conto del bilancio determina un effetto positivo sul risultato di amministrazione, corrispondente agli incassi ottenuti, poiché la relativa riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con delibera consiliare n. 82 del 23.12.2025;

CONSIDERATO il parere espresso dall'Organo di Revisione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con la seguente votazione, resa ai sensi di legge:

- Consiglieri favorevoli n. 12 di cui n. 7 Lista CHIANCIANO TERME città aperta Grazia Torelli Sindaca; di cui n. 1 "Chianciano in Azione" (Pieri); di cui n. 3 Lista Puntocapocapo (Rocchi, De Santi e Cozzi Lepri); n. 1 Lista Coraggio Chianciano (Esposito);

- Consiglieri contrari n. 0;



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

- Consiglieri astenuti n. 0;

VISTO l'esito della votazione espressa in modo palese e per alzata di mano, come sopra indicato;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. DI INVIARE copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Successivamente;

Con separata votazione, stante l'urgenza,

- Consiglieri favorevoli n. 12 di cui n. 7 Lista CHIANCIANO TERME città aperta Grazia Torelli Sindaca; di cui n. 1 "Chianciano in Azione" (Pieri); di cui n. 3 Lista Puntocapocapo (Rocchi, De Santi e Cozzi Lepri); n. 1 Lista Coraggio Chianciano (Esposito);
- Consiglieri contrari n. 0;
- Consiglieri astenuti n. 0;

VISTO l'esito della votazione espressa in modo palese e per alzata di mano, come sopra indicato;

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/00, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

PARERI DI REGOLARITA'

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO - Servizio tributi

OGGETTO: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES D.L. 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

Parere	Responsabile	Esito	Data	Motivazione
Parere tecnico	Sabatini Elena	Favorevole	19/06/2026	
Parere contabile	Sabatini Elena	Favorevole	19/06/2026	

Dati relativi alla seduta

Seduta del 26/06/2026 Deliberazione n. 40

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line il ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Bucciarelli Alessio

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Bucciarelli Alessio

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*



**CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**